



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 112 del 27/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016 . APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 E PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 .

L'anno 27/12/2022, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00 , nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 27/12/2022, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARROCU GIAMPAOLO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE		X	16	MARZARO GIANMARCO		X
4	BOGGI ILARIA	X		17	PANCRAZI MASSIMO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA		X
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PORCARO ALBERTO	X	
8	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	GAMBINI GIANLUCA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	DI MAIO SERGIO	X	
12	MARMEGGI ALESSANDRO		X	25	VITIELLO LUIGI		X
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA		X				

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 19 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO, PANCRAZI MASSIMO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

SCATENA LUCIA, MEUCCI GABRIELE, PAOLICCHI ROBERTA, CORUCCI FRANCESCO, CECHELLI MATTEO, CEC CARELLI LARA, PANCRAZZI FILIPPO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;

➤ al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto una ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP entro il 31/12 di ciascun anno;

Considerato che:

ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga al c. 1, acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di San Giuliano Terme con Delibera di Consiglio 48 del 28/09/2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Rilevato che la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., come da specifici allegati alla predetta deliberazione, ha evidenziato la necessità di :

A) mantenere la quota di partecipazione dell'ente senza interventi nelle seguenti società:

- AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)
- COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD (C.T.T. NORD)
- FARMA Q3 SAN GIULIANO SRL
- RETIAMBIENTE S.P.A.
- TOSCANA ENERGIA S.P.A.

B) effettuare azioni di razionalizzazione nelle seguenti società tramite:

- contenimento dei costi: GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.R.L. (Ge.S.Te.)

- - trasformazione GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. Messa in liquidazione della società.
- Liquidazione: COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.R.L. (C.P.T. (in Liquidazione dal 2013. Liquidazione conclusa nel giugno 2021)
- Liquidazione/trasformazione GEA SERVIZI PER L'AMBIENTE (in Liquidazione)

Dato Atto che :

- la società GEA SERVIZI PER L'AMBIENTE (in liquidazione) dal 7/11/2016 si è trasformata in srl e denominata GEA S.r.l. (in Liquidazione dal 2011);
- la società GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. si è trasformata dal 19/05/2017 in GEOFOR PATRIMONIO S.R.L. Si propone la messa in liquidazione della società._

Dato atto che con il presente provvedimento, dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, approvata con Delibera di CC 48/2017 e le relazioni di attuazione degli anni successivi, si presenta ed approva la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato con delibera CC n. 85 del 30/12/2021 e si adotta provvedimento di revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/21, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Rilevato che ai sensi della richiamata norma, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti (allegato 1 Razionalizzazione periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali detenuti al 31/12/2021 Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa del suddetto allegato, che evidenzia per ciascuna società la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e rilevando che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione;

Vista la Relazione sull'attuazione delle misure previste dal Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/12/2021, sullo schema predisposto dal Ministero delle Economie e Finanze, Dipartimento Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti, che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato 2 Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione e le schede relative all'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni – schede di rilevazione (allegato 1 lett.d)).

Visti gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. dalla quale risulta che l'attuale assetto del gruppo pubblica amministrazione è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni o alla loro razionalizzazione, con la conferma degli indirizzi espressi con la deliberazione consiliare n. 48/2017 in cui sono state individuate le

partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune, oltre alle sanzioni previste, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto che gli interventi del Comune di San Giuliano Terme nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Ritenuto che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2021 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute – Approvazione ", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P e le successive Revisioni annuali del 2018 per le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017 e del 2019 per le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 e del 2020 per le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 e del 2021 per le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 ;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti.;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.19	Votanti	N.18
Favorevoli	N.14		
Contrari	N.4(Boggi,Casucci,Gambini,Taccini)		
Astenuti	N.1 (Marrocu)		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure previste con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/12/2021 nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette per l'anno 2022, sullo schema predisposto dal Ministero delle Economie e Finanze, Dipartimento Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - allegato 2

2. di approvare la rilevazione e revisione periodica e stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette del Comune di San Giuliano Terme detenute alla data del 31 dicembre 2021, come da allegato 1 lett.A) “Rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette detenute al 31/12/2021 (Art. 20 d.lgs. n. 175/2016)”, le schede di rilevazione contenenti il censimento delle partecipazioni delle società partecipate (lett. B), le schede relative ai rappresentanti del comune nelle società (lett. C) e le schede relative all'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni – schede di rilevazione (lett. D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3. di confermare gli indirizzi espressi nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2017 e nelle successive delibere di razionalizzazione richiamate, in cui sono state individuate le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e agli altri comuni soci;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 c. 1 e c. 3 T.U.S.P e dell'art. 21 del Decreto correttivo.

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro di cui all'art. 15 del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 24 c.3, nonché ai sensi dell'art. 17 d.l. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento che gli allegati;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca
(atto sottoscritto digitalmente)